

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 12-02-2018

OGGETTO: PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA ALESSI + 1 CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA. APPROVAZIONE TRANSAZIONE E SCHEMA DI ATTO TRANSATTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Febbraio, alle ore 11:15 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	P
2	TERRITO CONCETTA	VICE SINDACO	P
3	ZAFFUTO GIUSEPPE	ASSESSORE	A
		ASSESSORE	P
		ASSESSORE	P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Avv. Calogero Ferlisi.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



AREA III - AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE N. 25 DEL 12-02-2018

OGGETTO: PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA ALESSI + 1 CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA. APPROVAZIONE TRANSAZIONE E SCHEMA DI ATTO TRANSATTIVO

IL SINDACO PLUMERI ALESSANDRO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 12-02-2018

PREDISPOSTA DALL' AREA TECNICA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA ALESSI + 1 CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA. APPROVAZIONE TRANSAZIONE E SCHEMA DI ATTO TRANSATTIVO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 4878 del 25.10.2017, i Sigg.ri Alessi Michele e Sorce Maria Giuseppina, nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Alessi Salvatore, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Brucato, convenivano in giudizio il Comune di Villalba dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta per sentire dichiarare la responsabilità del Comune nella causazione dell'incidente occorso al minore il 21.05.2008 e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento della complessiva somma di € 107.125,87 a titolo di risarcimento per tutti i danni subìti dal predetto minore;
- l'udienza per la comparizione delle parti veniva indicata da parte attrice nel giorno 5 marzo 2018, sicché, allo scopo di presentare domande riconvenzionali ovvero chiamata di terzo in causa, il Comune può costituirsi almeno 20 giorni prima della predetta data di udienza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 del vigente Codice di Procedura Civile;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, alla luce delle relazioni prodotte sul punto dal Responsabile dell'Area II-Finanziaria e dell'Area III-Tecnica, con note acquisite al protocollo dell'Ente, rispettivamente, ai nn. 200/int. del 2.3.2016 e 468/int. del 12.5.2016, ed al fine di tutelare gli interessi del Comune di Villalba, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26 gennaio 2018, immediatamente esecutiva, determinava di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, avverso il notificato atto di citazione, conferendo all'uopo incarico legale all'Avv. Giuseppe Lo Monaco del Foro di Enna;

VISTA la richiesta dell'Avv. Antonino Brucato, difensore dei Sigg.ri Alessi Michele e Sorce Maria Giuseppina, nella superiore qualità, assunta al protocollo generale dell'Ente con il n. 584 del 2 febbraio 2018, con la quale veniva richiesto formale incontro con l'Amministrazione Comunale, alla presenza dei rispettivi legali, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia in questione;

CONSIDERATO che, in data 6 febbraio 2018, presso la sede di questo Ente, si teneva il chiesto incontro fra i predetti genitori e l'Amministrazione Comunale, unitamente ai rispettivi legali, al fine di addivenire ad un eventuale accordo transattivo sul contenzioso in questione ed a definitiva tacitazione di ogni pretesa. Le parti hanno esaminato gli elementi di prova offerti sia con riferimento all'*an*, sia con riferimento al *quantum*, addivenendo alla determinazione di definire bonariamente la richiesta risarcitoria, dietro il pagamento della somma omnicomprensiva di € 12.000,00, di cui € 11.650.00 da pagare entro l'esercizio

finanziario 2018 e la rimanente somma di €. 350,00 entro l'esercizio finanziario 2019, come da verbale del 6.2.2018, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Comune, quale Ente proprietario dell'immobile interessato e del cancello di entrata, causa dell'incidente, è obbligato a tenere quest'ultimo in perfetta efficienza, onde evitare situazioni di pericolo, di guisa che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di efficienza del cancello in questione, una situazione diversa dall'apparenza, la quale costituisce pericolo occulto;

VISTA, in merito, la nota dell'Avv. Giuseppe Lo Monaco, legale incaricato dell'Ente, pervenuta in data 12.2.2018, e rilevato che il Comune è tenuto a farsi carico di risarcire il danno subito dal minore, nella misura come definita ed accettata dalla controparte, ritenuta dal legale in questione "conveniente dal punto di vista economico in relazione anche ad un certo margine di incertezza del presente giudizio";

RILEVATO, inoltre, che:

- a. con il ricorso alla transazione è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente, nonché le relazioni con l'utenza;
- b. la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti, trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza, con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo, di affrontare tempi di attesa particolarmente lunghi, anche per anni;
- c. appare opportuno definire transattivamente la lite, atteso che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, il quale, a fronte di un esito incerto del giudizio, potrebbe conseguire una sentenza non favorevole, con ulteriore aggravio di spesa;

ATTESO che, per le considerazioni sopra espresse, l'accordo transattivo appare essere conveniente per l'Ente, allo scopo principale di evitare ulteriori spese derivanti dalla imminente costituzione in giudizio del Comune, nonché dal prosieguo dell'incoato procedimento civile;

RICORDATO, altresì, che:

- 1. la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del vigente Codice Civile, con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite in corso o prevengono una lite che può sorgere tra loro,
- 2. la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

RITENUTO, dunque, di dover procedere al risarcimento del danno nella misura sopra indicata pari complessivamente ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00), di cui € 11.650.00 da corrispondere entro l'esercizio finanziario 2018 e la rimanente somma di € 350,00 entro l'esercizio finanziario 2019, oltre le spese legali spettanti al difensore incaricato dal Comune, già impegnate con determinazione dirigenziale n. 51 del 31.1.2018;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale in merito all'emanazione del presente provvedimento, posto che gli accordi transattivi non costituiscono debiti fuori bilancio;

DATO ATTO che, a tal riguardo, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, sul punto, con il parere n. 188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: <\per quanto più specificatamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n. 116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano essere esclusi dalla tipologia di debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art. 194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'Ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'Ente de quo veniva a trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva. Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo>>.

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L, recante le "Funzioni dell'organo di revisione";

PRESO ATTO, in merito, che i giudici contabili sono concordi nel ritenere che "i pareri dell'organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n .6), sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che si tratti di procedimento che deve concludersi con delibera di Consiglio" (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, deliberazione n. 5 del 15.01.2014; Sez. Controllo Piemonte, deliberazione n. 345 del 26.09.2013);

RITENUTO, pertanto, che la proposta possa essere vantaggiosa per il Comune per le motivazioni suindicate, dando atto che vertesi in ipotesi di accordo transattivo, derivante da procedimento che non deve concludersi con deliberazione di Consiglio Comunale, essendo escluso dalla tipologia di debito fuori bilancio, sicché non necessita acquisire preventivamente il parere dell'Organo di revisione;

VISTO il bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20 luglio 2017, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, con il quale è stato stabilito il differimento al 28.2.2018 del termine per la deliberazione del bilancio annuale degli Enti Locali per l'anno 2018, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 (cfr. Conferenza Stato/Città ed Autonomie Locali, seduta del 7.2.2018);

RILEVATO che l'Ente si trova, dunque, in esercizio provvisorio, sicché il presente atto viene redatto in osservanza del disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;;

EVIDENZIATO che, nel bilancio pluriennale 2017-2019, sullo stanziamento del codice di bilancio macroaggregato 01.11.1.103, Cap. 570/1, rubricato "Onorari e spese di causa", è stato prevista la somma di € 12.000,00;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 53, co. 1, della Legge n. 142/90, siccome recepita dalla Regione Siciliana con Legge Regionale n. 48/91, modificata ed integrata dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, in calce alla presente allegati;

VISTA la L.R. 15.3.1963, n. 16 e s.m.i., recante il vigente O.R.EE.LL.; VISTA la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; VISTA la L.R. n. 30/2000, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali"; VISTO il vigente Statuto Comunale;

TUTTO CIO' premesso e considerato,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DEFINIRE transattivamente la richiesta risarcitoria avanzata dai Sigg.ri Alessi Michele e Sorce Maria Giuseppina, nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Alessi Salvatore, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Brucato, relativamente all'incidente in argomento, alle condizioni in premessa citate, l'importo complessivo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00), di cui € 11.650.00 da corrispondere entro l'esercizio finanziario 2018 e la rimanente somma di € 350,00 entro l'esercizio finanziario 2019, oltre le spese legali spettanti al difensore incaricato dal Comune, già impegnate con determinazione dirigenziale n. 51 del 31.1.2018;
- 3) DI PROCEDERE, pertanto, alla transazione sul menzionato contenzioso pendente presso il Tribunale Civile di Caltanissetta, a seguito di atto di citazione, notificato al Comune dai Sigg.ri Alessi Michele e Sorce Maria Giuseppina, nella superiore qualità;
- 4) DI APPROVARE, quindi, lo schema di scrittura privata transattiva, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) DI DARE ATTO che la somma di € 12.000,00 trova copertura finanziaria sul macroaggregato 01.11.1.103 Cap. 570/1, rubricato "Onorari e spese di causa", dell'esercizio provvisorio del corrente bilancio annuale, in corso di predisposizione;
- 6) DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la predetta scrittura privata transattiva, come da schema allegato alla presente;
- 7) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area III-Tecnica per gli adempimenti successivi, ivi compresi l'atto di impegno e di liquidazione della spesa necessaria, sulla scorta dell'approvata transazione, nonché al Responsabile dell'Area II-Finanziaria per gli adempimenti contabili di competenza;
- 8) DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni, attesa l'urgenza di definire transattivamente il procedimento giudiziario pendente, la cui udienza di prima comparizione è di prossima celebrazione.

IL SINDACO (geom. Alessandro PLUMERI)

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA ALESSI + 1 CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA. APPROVAZIONE TRANSAZIONE E SCHEMA DI ATTO TRANSATTIVO ed è stata predisposta dall' AREA TECNICA.

Il Responsabile del procedimento

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991,n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 12-02-2018

Il Responsabile dell'AREA TECNICA F.to ING. SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 12-02-2018

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA ALESSI + 1 CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA. APPROVAZIONE TRANSAZIONE E SCHEMA DI ATTO TRANSATTIVO

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 12-02-2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano F.to Sig. TERRITO CONCETTA Il Segretario Comunale F.to Dott.Avv FERLISI CALOGERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile			
dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata			
pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal al			
Villalba,			
Il Responsabile dell'Albo On-line			
Il Segretario Comunale			
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'			
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai			
sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.			
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.			
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.			
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi giorni dalla data di inizio della pubblicazione.			
Villalba, 12/02/2018			
Il Segretario Comunale F.to Dott.Avv FERLISI CALOGERO			
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.			
Villalba,			
Il Segretario Comunale			